



**FONDAZIONE DEL TEATRO GRANDE DI
BRESCIA**


**CONTRATTO INTEGRATIVO
AZIENDALE
2025-2027**

MB *huf*

MS *SP* *W* *W* *W*

SOMMARIO

1. PARTE NORMATIVA	5
1.1. ORARIO DI LAVORO	5
1.1.1 Programmazione dell'orario di lavoro	5
1.1.2 "Orario di lavoro elastico" - CCNL P.L.A.TEA.	5
1.1.3 Intervallo tra due prestazioni di lavoro ordinarie - CCNL P.L.A.TEA.	6
1.1.4 Pause - CCNL P.L.A.TEA. e CCNL Scrittura	6
1.2 LAVORO STRAORDINARIO - CCNL P.L.A.TEA.	6
1.2.1 Prestazioni particolari notturne connesse con lo smontaggio delle scene	6
1.2.2 Superamento delle 13 ore tra l'inizio della prima e la fine della seconda prestazione giornaliera	6
1.3 SERVIZIO DI REPERIBILITÀ - CCNL P.L.A.TEA.	7
1.4 RIPRESE AUDIO VIDEO E FOTOGRAFICHE - CCNL P.L.A.TEA. E CCNL SCRITTURA	7
1.5 RIPOSI E FERIE SOLIDALI - CCNL P.L.A.TEA.	7
2. PARTE ECONOMICA	9
2.1 BUONI PASTO - CCNL P.L.A.TEA. E CCNL SCRITTURA	9
2.2. PRESTAZIONI PER LO SPETTACOLO DEL PERSONALE IN PARTE III - CCNL P.L.A.TEA.	9
2.3 TRATTAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI SPETTACOLO DOPO LA SECONDA PRESTAZIONE GIORNALIERA PER IL PERSONALE IN PARTE V - CCNL P.L.A.TEA.	9
2.4 TRASFERITA - CCNL P.L.A.TEA. E CCNL SCRITTURA	10
2.5 INDENNITÀ DI COMPARSATA - CCNL P.L.A.TEA. E CCNL SCRITTURA	10
2.6 VESTIARIO - CCNL P.L.A.TEA. E CCNL SCRITTURA	10



Il giorno 20 dicembre 2024 presso la sede legale della Fondazione del Teatro Grande di Brescia, in Via Paganora 19/a a Brescia

FRA

la Fondazione del Teatro Grande di Brescia nella persona del Sovrintendente, Dott. Umberto Angelini, delegato alla firma con poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione tramite procura n. 20337 Serie T registrata il 03.06.2015 e come da verbale della seduta del C.D.A. della Fondazione del Teatro Grande di Brescia del 19.12.2024, con la collaborazione della Responsabile Organizzazione e Sviluppo e delle Risorse Umane, Dott.ssa Giulia Dusatti, e dell'Addetta Risorse Umane, Sig.ra Laura Pilotti, di seguito denominata **Fondazione**

E

le R.S.U. della Fondazione del Teatro Grande di Brescia, Sig.ri Iro Suraci, Saverio Mianiti e Massimiliano Brancaccio, assistiti dal Dott. Marco Drera segretario generale di SLC CGIL, di seguito denominate **OO.SS.** e, se insieme alla Fondazione, **Parti**

PREMESSO CHE

- Le Parti, come sopra rappresentate, hanno condiviso la necessità di stipulare un Contratto Integrativo Aziendale.
- Il presente Contratto Integrativo Aziendale, sia per la parte normativa, sia per quella economica, annulla, abroga e sostituisce integralmente qualunque altro accordo aziendale preesistente comunque denominato.
- Per tutto quanto non espressamente disciplinato e/o richiamato nel presente Contratto Integrativo Aziendale si applicano le norme di legge e del CCNL per gli impiegati e i tecnici dipendenti dai Teatri (di seguito denominato solo CCNL P.L.A.TEA.) e del CCNL per il personale artistico, tecnico e amministrativo scritturato dai Teatri Nazionali, dai Teatri di Rilevante Interesse Culturale, dai Centri di produzione e dalle Compagnie teatrali professionali (di seguito denominato solo CCNL Scrittura).
- Con l'entrata in vigore dei nuovi CCNL P.L.A.TEA. e CCNL Scrittura, attualmente in fase di negoziazione, le Parti si impegnano a esaminare eventuali contrasti normativi che dovessero emergere. Le Parti concordano sin da ora che qualunque incremento del trattamento economico previsto dai suddetti rinnovi contrattuali, in presenza di superminimi assorbibili, potrà essere assorbito.



TUTTO CIÒ PREMESSO

- Le Parti concordano sulla necessità di mantenere e, ove possibile, incrementare la programmazione artistica per assicurare alla Fondazione il ruolo culturale e il livello di eccellenza che le sono propri, realizzando nel contempo un migliore modello produttivo attraverso l'individuazione e l'attuazione di strumenti di flessibilità, efficienza e ottimizzazione della programmazione, della produttività e dell'organizzazione del lavoro.
- Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica al personale con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Fondazione, disciplinato con CCNL P.L.A.TEA. e con CCNL Scrittura e sarà in vigore dal 1 gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2027, fatto salvo il regime di *prorogatio* nelle more della definizione di un nuovo Contratto Integrativo Aziendale.

1. PARTE NORMATIVA

1.1. ORARIO DI LAVORO

1.1.1 Programmazione dell'orario di lavoro - CCNL P.L.A.TEA.

Le Parti concordano che la calendarizzazione dell'orario di lavoro di tutte le Aree della Fondazione dovrà avere una programmazione mensile. Qualora esigenze produttive od organizzative dovessero richiedere modifiche ai suddetti orari di lavoro mensili, le comunicazioni delle eventuali variazioni verranno effettuate entro i limiti stabiliti all'art. 44 del CCNL P.L.A.TEA., ossia "salvo eccezionali casi di urgenza, entro le ore 13.00 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione." Si precisa che tale limite per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sarà, come previsto all'art. 10 del CCNL P.L.A.TEA., ossia "con un preavviso di almeno 5 giorni".

1.1.2 "Orario di lavoro elastico" - CCNL P.L.A.TEA.

Le Parti concordano di introdurre, per le giornate suddivise in due prestazioni giornaliere ordinarie (una la mattina e una il pomeriggio), il cosiddetto "orario elastico" nelle Aree ove l'applicazione sia possibile e nei contesti in cui la sua applicazione non pregiudichi l'organizzazione del lavoro e la produttività.

Per il personale interessato l'entrata sarà possibile dalle 8.30 alle 9.30, l'intervallo potrà essere effettuato dalle 12.30 alle 15.00 e l'uscita sarà prevista dalle 17.30 alle 19.00 nei giorni con orario ordinario di 8 (otto) ore e dalle 16.30 alle 18.00 nei giorni con orario ordinario di 7 (sette) ore.

Il suddetto "orario elastico" potrà essere applicato al personale della Fondazione in forza con il CCNL P.L.A.TEA., con l'eccezione del personale inserito nei reparti e nelle Aree che garantiscono un servizio di apertura al pubblico quali Biglietteria, Portineria, personale di Sala e addetti alla sorveglianza del pubblico in occasione delle aperture del Teatro.

Il Responsabile di Area, nella stesura dei calendari di lavoro della propria Area, evidenzierà le giornate in cui, per motivi legati all'organizzazione del lavoro e alla produzione e allestimento dell'attività di spettacolo, non sarà possibile applicare il suddetto "orario elastico".



1.1.3 Intervallo tra due prestazioni di lavoro ordinarie - CCNL P.L.A.TEA.

Le Parti convengono che, ove l'orario di lavoro giornaliero ordinario venga ripartito in due prestazioni, debba intercorrere un intervallo di almeno 1 (una) ora tra le due prestazioni, siano esse articolate in un turno di lavoro al mattino e uno al pomeriggio, oppure in uno al pomeriggio e uno la sera.

1.1.4 Pause - CCNL P.L.A.TEA. e CCNL Scrittura

Le pause saranno osservate dal personale dipendente secondo quanto stabilito dal D.lgs. n. 66 del 08.04.2003 ossia "Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo".

1.2 LAVORO STRAORDINARIO - CCNL P.L.A.TEA.

1.2.1 Prestazioni particolari notturne connesse con lo smontaggio delle scene


In riferimento all'art. 65 del CCNL P.L.A.TEA., le Parti convengono che la corresponsione del compenso globale per le prestazioni particolari notturne connesse allo smontaggio delle scene di uno spettacolo sia garantita anche qualora lo smontaggio non avvenga in orario notturno, ossia dopo le ore 1.00, ma purché avvenga al termine di uno spettacolo serale, ossia di uno spettacolo che inizi dopo le ore 20.00, e abbia una durata superiore a 31 minuti.

1.2.2 Superamento delle 13 ore tra l'inizio della prima e la fine della seconda prestazione giornaliera

Le Parti convengono che la dicitura "personale addetto alle attività di palcoscenico" prevista all'art. 44 comma 13 punto C del CCNL P.L.A.TEA. sia da intendersi genericamente come tutto il "personale addetto allo spettacolo" e quindi comprendendo in questa categoria, oltre al personale tecnico, anche al personale impiegatizio addetto allo spettacolo.

Le Parti concordano, altresì, che il ricorso al superamento delle 13 ore tra l'inizio della prima e la fine dell'ultima prestazione giornaliera sia possibile solo in casi di esigenze produttive inderogabili e non diversamente programmabili.

Qualora, per le suddette esigenze produttive inderogabili e non diversamente programmabili, si rendesse necessario il superamento di un intervallo di 13 ore tra l'inizio della prima prestazione e la fine dell'ultima giornaliera, alla lavoratrice o al lavoratore spetterà, oltre a quanto già stabilito dal CCNL P.L.A.TEA. in riferimento alla retribuzione del lavoro straordinario e a quanto eventualmente



convenuto nei singoli accordi di Banca ore, un riposo compensativo quantificato in misura pari al numero delle ore o frazioni di ora lavorate oltre il superamento delle suddette 13 ore. Per frazione di ora deve intendersi un periodo lavorato pari a 10 minuti; in caso di una durata inferiore a 10 minuti, gli stessi verranno forfettariamente quantificati in 10 minuti.

Questo riposo compensativo dovrà essere goduto dal personale entro i successivi 15 (quindici) giorni di calendario dalla data del superamento.

1.3 SERVIZIO DI REPERIBILITÀ - CCNL P.L.A.TEA.

Il servizio di reperibilità viene svolto dal personale dell'Area Tecnica e della Portineria ed è sempre attivo (365 giorni su 365 giorni) durante gli orari di chiusura della portineria, a prescindere dall'attività programmata in Teatro.

Il servizio di reperibilità misto telefonica/operativa ha lo scopo di garantire un adeguato supporto di assistenza telefonica e operativa agli impianti, strutture e sui presidi antincendio in caso di emergenza o necessità, al fine di mantenere il livello di sicurezza necessario.


Le Parti concordano che il trattamento economico per ogni servizio, giornaliero o notturno, di reperibilità è pari a € 5,00 (Euro cinque/00) lordi e, in caso di intervento operativo che comporti la presenza in Teatro, alla lavoratrice o al lavoratore verrà corrisposta un'indennità pari a una giornata ordinaria di lavoro.

1.4 RIPRESE AUDIO VIDEO E FOTOGRAFICHE - CCNL P.L.A.TEA. E CCNL SCRITTURA

Fermo restando quanto previsto all'art. 69 del CCNL P.L.A.TEA e all'art. 16 del CCNL Scrittura, il personale in forza alla Fondazione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o tempo determinato, acconsente a essere ripreso sia durante tutti gli spettacoli e relativi allestimenti, sia durante qualsiasi manifestazione promossa dalla Fondazione e autorizza la Fondazione all'utilizzo delle suddette riprese per finalità istituzionali, d'archivio e promozionali della Fondazione senza percepire, né richiedere alcun compenso.

1.5 RIPOSI E FERIE SOLIDALI - CCNL P.L.A.TEA.

Le Parti convengono che, in applicazione dell'art. 24 del D.lgs. n. 151/2015 sulla cessione delle ore di riposo e di ferie, nelle quote eccedenti i limiti di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 66/2003 (quattro settimane), tra dipendenti del medesimo datore di lavoro, la cessione potrà avvenire in favore di colleghi in quanto genitori di figlie e figli minori che necessitano di cure costanti a causa delle particolari condizioni di salute in cui versano, a condizione di esclusiva finalità di assistenza a tali figlie e figli.



Il personale beneficiario di detta previsione contrattuale è costituito da tutte le dipendenti e i dipendenti in forza alla Fondazione con CCNL P.L.A.TEA, a tempo determinato e indeterminato, indipendentemente dal livello di inquadramento, dall'orario di lavoro e dalle altre condizioni stabilite nel contratto di lavoro individuale, con l'eccezione del personale cui, come previsto dal CCNL P.L.A.TEA., viene erogata la maggiorazione del 34,25% della retribuzione giornaliera in sostituzione del trattamento di fine rapporto, della gratifica natalizia o 13^a mensilità, del premio annuale aggiuntivo della gratifica natalizia o 13^a mensilità nonché dell'indennità sostitutiva delle ferie.

La cessione e/o fruizione delle ore di riposo e di ferie solidali avviene a titolo gratuito.

La modalità di alimentazione della Banca dei riposi e delle ferie solidali avviene mediante donazione volontaria e gratuita da parte del personale della Fondazione.

In particolare, a tutto il personale è consentita la cessione di riposi e di ferie maturati al 31 dicembre dell'anno precedente, non ancora goduti alla data della cessione ed eccedenti il limite imposto dall'art. 10 del D.lgs. n. 66/2003.

Le ore di riposi e ferie ceduti saranno parametrare alla retribuzione lorda individuale percepita dal cedente nel mese della donazione.

All'atto della cessione delle ore di riposi e di ferie, i giorni e le ore ceduti verranno detratti dalla titolarità e dalla sfera economica della lavoratrice o del lavoratore cedente e saranno valorizzati nel prospetto paga con la retribuzione lorda individuale percepita nel mese da questi ultimi.

Potrà attingere alla Banca dei riposi e delle ferie solidali esclusivamente il personale che possenga contemporaneamente, all'atto della richiesta, tutti i seguenti requisiti:

- abbia la necessità di assistere i figlie e figli minori che necessitano di cure costanti;
- abbia esaurito l'intera dotazione di ferie, dei riposi e di ore in Banca delle ore previsti dal CCNL P.L.A.TEA. e dagli accordi individuali di Banca ore sottoscritti;
- abbia presentato richiesta formale corredata dalla relativa documentazione.

Le domande di fruizione saranno evase in base all'ordine cronologico, nei limiti della disponibilità.

Le singole richieste di fruizione da parte del beneficiario potranno avere ciascuna per oggetto un massimo di sei giornate, ferma restando la disponibilità della Banca dei riposi e delle ferie solidali.

All'atto della fruizione della Banca dei riposi e delle ferie solidali, le giornate o le ore usufruite entreranno nella titolarità e nella sfera economica del cessionario e saranno valorizzate nel prospetto paga con la retribuzione lorda giornaliera individuale percepita nel mese da quest'ultimo.

Entro il 31 dicembre di ogni anno verrà verificato il contenuto della Banca dei riposi e delle ferie solidali e le eventuali giornate o ore non fruite verranno riaccreditate al cedente.

L'Ufficio Risorse Umane provvederà a dare pubblicità e informazioni, ai diretti interessati, in ordine all'ammontare delle giornate cedute e al numero delle lavoratrici e dei lavoratori cedenti.

Nel caso in cui disposizioni contrattuali di grado superiore o di legge determinassero situazioni non compatibili con l'istituzione della Banca dei riposi e delle ferie solidali, le Parti si attiveranno per l'armonizzazione della materia.



PARTE ECONOMICA

2.1 BUONI PASTO - CCNL P.L.A.TEA. E CCNL SCRITTURA

Le Parti concordano che vengano erogati buoni pasto giornalieri elettronici del valore di € 8,00 (Euro otto/00) al personale in forza alla Fondazione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o tempo determinato, che negli ultimi 12 mesi abbia prestato almeno 6 mesi di servizio (considerati 180 giorni di calendario).

Il buono pasto verrà erogato unicamente in occasione di doppia prestazione di lavoro giornaliera ordinaria in presenza nei luoghi di lavoro. I buoni pasto non saranno riconosciuti, quindi, al personale in *smart working*.

In caso di trasferta per la quale sia previsto un trattamento come indicato al successivo punto 2.4 Trasferta, all'art. 22 del CCNL P.L.A.TEA, e all'art. 9 del CCNL Scrittura, il buono pasto non verrà erogato.

L'erogazione dei buoni pasto eventualmente maturati verrà eseguita al termine di ogni mese di riferimento.


2.2. PRESTAZIONI PER LO SPETTACOLO DEL PERSONALE IN PARTE III - CCNL P.L.A.TEA.

Le Parti convengono che al personale tecnico chiamato a partecipare allo spettacolo o alle prove fuori del suo orario normale di lavoro venga riconosciuto un importo per la "prestazione per lo spettacolo" maggiorato rispetto a quanto già stabilito dall'art. 66 del CCNL P.L.A.TEA. e come di seguito indicato:

- . € 49,00 (Euro quarantanove/00) imponibili lordi: dal III livello di inquadramento (compreso);
- . € 44,00 (Euro quarantaquattro/00) imponibili lordi: fino al IV livello di inquadramento (compreso).

2.3 TRATTAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI SPETTACOLO DOPO LA SECONDA PRESTAZIONE GIORNALIERA PER IL PERSONALE IN PARTE V - CCNL P.L.A.TEA.

Le Parti convengono che per il personale di Sala assunto in parte V del CCNL P.L.A.TEA., in caso di un numero di prestazioni di spettacolo superiori a due nell'arco di una giornata, a differenza di quanto stabilito nel CCNL P.L.A.TEA. (parte V, punto D), la prestazione successiva alla seconda non venga retribuita con quote orarie o frazioni di retribuzione maggiorata, ma con la retribuzione fissata per la prestazione di cui al 1° comma del suddetto punto D.



2.4 TRASFERITA - CCNL P.L.A.TEA. E CCNL SCRITTURA

Le Parti convengono che al personale che venga inviato in trasferta in regione Lombardia a una distanza superiore a 30 km dalla sede di lavoro, venga corrisposta, oltre alle spese di viaggio, un'indennità in cifra fissa di € 107,00 (€ 57,00 pernottamento, € 25,00 per un pasto, € 25,00 per un altro pasto).

Per le trasferte in Italia fuori regione Lombardia, le Parti convengono che al personale venga corrisposto, oltre alle spese di viaggio, il rimborso piè di lista con tetto massimo di € 130,00 per vitto e alloggio. Il tetto massimo per il pernottamento è pari € 80,00, il tetto massimo per i pasti è pari a € 50,00 per due pasti e a € 25,00 per un solo pasto. Tale rimborso verrà eseguito e condizionato alla consegna di pezze giustificative contabili.

Per le trasferte all'estero, oltre alle spese di viaggio, le Parti convengono che la Fondazione provveda alla prenotazione e al pagamento diretto dell'alloggio e al rimborso delle spese di vitto sostenute dal personale, nei limiti della normalità, previa consegna di pezze giustificative contabili.

L'indennità e/o il rimborso relativo ai due pasti non spetta al personale qualora il rientro dalla trasferta e la sua messa in libertà avvenga entro le ore 14.00, ovvero l'indennità relativa al secondo pasto non spetta se il rientro avviene entro le ore 21.30.

Le Parti convengono, infine, che, per il personale che lo richieda, in caso di trasferte della durata superiore a 5 (cinque) giorni di calendario continuativi, la Fondazione possa anticipare fino al 50% dell'indennità fissa prevista dal CCNL o del tetto massimo piè di lista come sopra stabilito di € 130,00, previa comunque verifica della disponibilità finanziaria della Fondazione.

2.5 INDENNITÀ DI COMPARSATA - CCNL P.L.A.TEA. E CCNL SCRITTURA

Qualora il personale tecnico impegnato in uno spettacolo debba svolgere azioni sceniche assimilabili a quelle dei figuranti, le Parti convengono che, per ogni recita aperta al pubblico in cui il tecnico svolga effettivamente dette azioni particolari, venga corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione, il compenso previsto per i figuranti dal CCNL Scrittura, pari a € 73,00 (Euro settantatré/00) imponibili lordi.

Qualora il personale tecnico impegnato in uno spettacolo svolga, nell'ambito delle proprie competenze tecniche, in costume, trucco e parrucca, azioni non assimilabili a quelle dei figuranti, non verrà corrisposto il compenso di cui sopra.

2.6 VESTIARIO - CCNL P.L.A.TEA. E CCNL SCRITTURA

La Parti convengono che al personale di Sala assunto per l'intera Stagione la Fondazione fornisca il seguente vestiario, la cui manutenzione e lavaggio è a carico della Fondazione stessa:

.giacca e gonna o pantaloni;

.mantello per il personale di Sala che lavora all'esterno o in prossimità delle porte del Teatro nei mesi invernali;

.camicie per l'attività svolta all'esterno del Teatro nei mesi estivi.

Le Parti concordano altresì che la Fondazione fornisca al personale tecnico assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato per l'intera Stagione, oltre ai DPI previsti dalla normativa vigente, il seguente vestiario, la cui manutenzione e lavaggio resta in capo al suddetto personale, da utilizzare quando le prestazioni sono svolte in presenza di pubblico:

.2 magliette;

.1 felpa;

.1 paio di pantaloni neri.



Il presente contratto, composto da 12 pagine, viene letto, approvato e sottoscritto in duplice copia a Brescia il 20.12.2024

Per la Fondazione





Per le OO.SS.


 SUCCEGIBS
